



VADEMECUM LIBERA PROFESSIONE MEDICI INAIL

circolari n. 9 del 15-02-2005 e circolare n. 49 del 02-12-2005

Date da ricordare:

- 1) entro il 30 novembre di ogni anno: possibile esprimere una nuova opzione da intra a extramoenia o viceversa con effetto dal 01 gennaio dell'anno successivo. Qualora non venga espressa, rimane valida l'opzione dell'anno precedente.
Coloro i quali richiedono ex novo l'intramoenia, devono prima chiudere la partita Iva.
- 2) entro il 01 dicembre dell'anno corrente: devono essere richieste le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività libero professionale in riferimento agli incarichi conferiti con atto formale da svolgere l'anno successivo, sia per quanto attiene all'intramoenia che per quanto attiene all'extramoenia (l'Inail ha 30 giorni per rispondere).

Codici da ricordare:

544 quando si esce in orario di lavoro per esplicare la libera professione;

Legenda:

LPI Libera professione intramoenia (rapporto di lavoro esclusivo)

LPE Libera professione extramoenia (rapporto di lavoro **non** esclusivo)

INTRAMOENIA

ovvero rapporto esclusivo con l'Istituto

A) Attività LPI svolta in locale situato all'interno della struttura dell'Istituto.

Gli adempimenti per il suo svolgimento da parte del dirigente medico sono i seguenti:

1. effettuare l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo (Una tantum o solo in caso di modifica dello status).

2. comunicare al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza le giornate e gli orari programmati, in via generale, per l'effettuazione delle visite mediche.

Ricorda:

- monte ore settimanale massimo consentito per la LPI è pari a 19 ore.
- la LPI deve essere espletata al di fuori dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, e nei limiti dell'orario di servizio, cioè nell'arco dell'orario di apertura della struttura dell'Istituto e in orari diversi da quelli stabiliti per l'accesso dell'utenza dell'Istituto al relativo presidio.

Sono però previste alcune **eccezioni**:

1) E' consentita l'attività di perito e consulente tecnico d'ufficio su designazione dell'autorità giudiziaria anche qualora comporti impegno ricadente nell'orario di lavoro da effettuare al di fuori della struttura, previa tempestiva comunicazione degli incarichi, di volta in volta, al responsabile dell'unità di appartenenza, con recupero del debito orario, da attestare mediante rilevazione automatica (codice 544).

2) Sono consentite anche durante l'orario di lavoro ordinario, ma entro un massimo di 24 ore mensili, fermo restando il vincolo delle 19 ore settimanali, con obbligo di recupero delle ore non prestate (codice 544) e previa mirata programmazione dell'attività stessa, d'intesa con il responsabile della struttura interessata e con il Dirigente medico preposto alla struttura complessa, le **attività di medico competente** di cui ai punti 6, 7 ed 8 dell'art. 10 del regolamento. Tali riferimenti numerici sono così indicati nel regolamento:

- punto 6: attività medico-legale e peritale nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Istituto
- punto 7: attività di medico competente per sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Istituto
- punto 8: attività di medico competente per i dipendenti di strutture pubbliche convenzionate con l'INAIL;

3) sono consentite, “ove indispensabile”, con i medesimi vincoli previsti nelle ipotesi 2) altre due ipotesi previste dal regolamento:

- punto 9: attività di medico competente per datori di lavoro privati;
- punto 3: attività di partecipazione a commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile.

3. inoltrare la richiesta di autorizzazione allegando la scheda di cui all'allegato 1 alla circolare n.78/2000 (“Elenco notizie per prestazioni extra ufficio”) debitamente compilata per ciascun soggetto esterno all'Istituto che abbia conferito formalmente incarichi, relativamente alle seguenti sei fattispecie:

1. prestazioni medico-legali richieste da compagnie di assicurazione;
2. partecipazioni a commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;
3. attività medico-legale e peritale nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Istituto;
4. attività di medico competente per dipendenti di strutture pubbliche convenzionate o non convenzionate con l'INAIL;
5. attività di medico competente per datori di lavoro privati;
6. attività di perito ovvero di consulente tecnico d'ufficio, su designazione dell'autorità giudiziaria: l'autorizzazione è richiesta come preliminare all'iscrizione nell'Albo del Tribunale, mentre per coloro che sono già iscritti è richiesto di formalizzare tale situazione al Dirigente responsabile.

In regime di LPI sono inoltre consentite, senza necessità di autorizzazione, anche le seguenti attività:

1. prestazioni medico-legali rese a soggetti privati;
2. attività didattica di docenza, remunerata e svolta su designazione dell'Ente;
3. attività di medico competente per sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Istituto;
4. prestazioni sanitarie rese a soggetti privati nelle seguenti branche specialistiche: Allergologia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Fisiatria, Medicina dello Sport, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Reumatologia,

Urologia, Ginecologia, Medicina Interna. Come previsto dall'accordo 12.5.2009 la relativa attività non può comportare erogazione di "prestazioni terapeutiche".

4. i compensi per le prestazioni medico-legali effettuate in regime intramurario sono determinati dai dirigenti delle strutture di appartenenza in contraddittorio con il medico interessato nel rispetto dei vincoli ordinistici, con il riferimento delle tariffe minime previste a livello nazionale dal D.P.R. n.81 del 17 febbraio 1992.

5. trasmettere entro e non oltre il secondo giorno lavorativo di ogni mese al processo Attività strumentali della Struttura di appartenenza le copie (copia B - per l'INAIL) delle fatture emesse il mese precedente, unitamente al prospetto riepilogativo mensile stampato mediante la procedura "Rilevazione Attività Intramuraria".

6. provvedere entro il cinque di ogni mese al versamento all'Istituto delle somme direttamente riscosse nel mese precedente per le prestazioni rese.

7. non effettuare nessuna comunicazione per l'Anagrafe delle prestazioni.

B) Attività LPI svolta presso studio privato (c.d. "intramuraria allargata")

Gli adempimenti per il suo svolgimento da parte del dirigente medico sono i seguenti:

1. effettuare l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.

2. ottenere preliminarmente l'autorizzazione dal Dirigente responsabile della struttura di appartenenza (Direttore di sede, Direttore regionale, SMG).

3. definire, d'intesa con il dirigente responsabile della Struttura di appartenenza, gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale compatibilmente con le esigenze di servizio, nel rispetto del monte ore settimanale massimo pari a 19 ore.

4. i compensi per la LPI sono definiti dal dirigente responsabile della struttura d'intesa con i medici interessati, nel rispetto dei

vincoli ordinistici, con il riferimento delle tariffe minime previste dal D.P.R. n.81/92.

5. esporre nello studio presso il quale svolge l'attività apposita targa di pubblicizzazione dell'autorizzazione ricevuta dall'INAIL all'espletamento della sua attività in regime libero-professionale intramurario.

6. inoltrare la richiesta di autorizzazione allegando la scheda di cui all'allegato 1 alla circolare n.78/2000 ("Elenco notizie per prestazioni extra ufficio") debitamente compilata per ciascun soggetto esterno all'Istituto che abbia conferito formalmente incarichi.

Valgono le medesime disposizioni previste per la LPI svolta nei locali dell'Istituto.

7. trasmettere entro e non oltre il secondo giorno lavorativo di ogni mese al processo Attività strumentali della Struttura di appartenenza le copie (copia B - per l'INAIL) delle fatture emesse il mese precedente, unitamente al prospetto riepilogativo mensile stampato mediante la procedura "Rilevazione Attività Intramuraria".

8. provvedere entro il cinque di ogni mese al versamento all'Istituto di tutte le somme direttamente riscosse nel mese precedente per le prestazioni rese.

9. non effettuare nessuna comunicazione per l'Anagrafe delle prestazioni.

C) Attività LPI svolta in modalità "mista": in parte presso locale all'interno dell'Istituto e in parte presso studio privato.

1. In questa evenienza valgono le disposizioni previste nei precedenti paragrafi A) e B) che troveranno applicazione a seconda del luogo in cui viene svolta la LPI.

2. Il monte ore settimanale massimo rimane pari a 19 ore complessive (cioè sommando le ore di LPI svolte presso i locali dell'INAIL e quelle svolte presso studi privati).

EXTRAMOENIA

ovvero rapporto non esclusivo con l'Istituto

Gli adempimenti per il suo svolgimento da parte del dirigente medico sono i seguenti:

1. effettuare l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.

2. ricordare che l'attività LPE deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario.

E' consentita l'attività di perito e consulente tecnico d'ufficio su designazione dell'autorità giudiziaria anche qualora comporti impegno ricadente nell'orario di lavoro da effettuare al di fuori della struttura, previa tempestiva comunicazione degli incarichi, di volta in volta, al responsabile dell'unità di appartenenza, con recupero del debito orario, da attestare mediante rilevazione automatica (codice 544).

3. Inoltrare la richiesta di autorizzazione allegando la scheda di cui all'allegato 1 alla circolare n.78/2000 ("Elenco notizie per prestazioni extra ufficio") debitamente compilata per ciascun soggetto esterno all'Istituto che abbia conferito formalmente incarichi, relativamente alle seguenti sei fattispecie:

1. prestazioni medico-legali richieste da compagnie di assicurazione;
2. partecipazioni a commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile;
3. attività medico-legale e peritale nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Istituto;
4. attività di medico competente per dipendenti di strutture pubbliche convenzionate o non convenzionate con l'INAIL;
5. attività di medico competente per datori di lavoro privati;
6. attività di perito ovvero di consulente tecnico d'ufficio, su designazione dell'autorità giudiziaria: l'autorizzazione è richiesta come preliminare all'iscrizione all'Albo del Tribunale, mentre per coloro che sono già iscritti è richiesto di formalizzare tale situazione al Dirigente responsabile.

In regime di LPE sono inoltre consentite, senza necessità di autorizzazione, anche le seguenti attività:

1. prestazioni medico-legali rese a soggetti privati;
2. attività didattica di docenza, remunerata e svolta su designazione dell'Ente;
3. attività di medico competente per sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Istituto;
4. prestazioni sanitarie rese a soggetti privati in tutte le branche specialistiche, anche con finalità terapeutiche.

4. Necessità di effettuare la comunicazione obbligatoria per l'"Anagrafe delle prestazioni", entro il 30 aprile dell'anno successivo, dei compensi percepiti nell'anno precedente.